



CITTA' DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

DECRETO DEL SINDACO

n. 6 del 07-02-2025

Area: SETTORE I : AREA SERVIZI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO:	NOMINA DEL DOTT. SALVATORE FATTORE DI DIRIGENTE VI SETTORE EX ART. 110 TUEL, AD INTERIM I E II SETTORE
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Richiamati:

- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi nonché tutti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica secondo il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 50, 10[^] comma, del D.lgs. 267/2000 per il quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dallo statuto e dai regolamenti;
- in particolare l'art. 109 del predetto decreto il quale dispone che gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco

e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro;

Visto il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Visto l'art. 110 del d.lgs. 267/2000, ai sensi del quale: *“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità [...] 3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale”*.

Visto l'art. 19, comma 2, del d.lgs. 165/2001, nella parte in cui si dispone che *“Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con*

cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24”.

Visto l’art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, nella parte in cui si dispone che *“Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”.*

Considerato che la Cassazione civile, sezione lavoro, già dalla sentenza n. 478 del 13 gennaio 2014, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha formulato il principio di diritto secondo il quale: *In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'art. 14 sexies del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge n. 17 agosto 2005, n. 168, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni, né eccedere i cinque e non già l'art. 110, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. enti*

locali), che stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica, dovendosi ritenere che la disciplina statale integri quella degli enti locali in quanto la prima, con la predeterminazione della durata minima del contratto, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità e a conseguire i risultati per cui è stato nominato, mentre la seconda fornisce al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'"intuitus personae" e assicura la collaborazione del funzionario incaricato per tutta la durata del mandato, fermo restando il rispetto del termine minimo triennale anche nell'ipotesi di cessazione del suddetto mandato”;

Atteso che nella stessa pronuncia, la Corte di Cassazione, ha altresì rilevato che “*il carattere fiduciario che connota il suddetto rapporto non si pone in contrasto con la previsione di un termine minimo di durata, in quanto proprio perché è rimessa alla discrezionalità del capo dell'Amministrazione la scelta del soggetto cui affidare le rilevanti funzioni dirigenziali, si vuole garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo di mandato del sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato*” e che il soggetto incaricato ha diritto ad essere reintegrato, al fine del completamento del termine minimo di durata (tre anni) anche qualora in cui vi sia stato rinnovo dell'organo politico;

Tenuto conto che il medesimo principio di diritto si è consolidato in seno alla giurisprudenza ed è stato ribadito anche di recente dalla Cassazione civile, con la sentenza n. 7858 del 17 marzo 2023, la quale ha confermato che i rapporti a tempo determinato instaurati ai sensi del richiamato art. 110 TUEL sono assoggettati alla disciplina dettata dal D.lgs. n. 165 del 2001, tranne che negli aspetti espressamente disciplinati dalla norma speciale o per quelli incompatibili con la natura temporanea del rapporto, e che la disciplina statale, pur non avendo una disposizione del tutto sovrapponibile, integra quella degli enti locali;

Rilevato che il medesimo orientamento è stato affermato anche dalla Corte dei Conti, la quale, con la deliberazione n. 220/2021/PAR del 25 ottobre 2021, ha rinviato, sulla questione, al principio di diritto, allo stato immutato, affermato dalla giurisprudenza di Cassazione nell'esercizio della propria funzione nomofilattica per cui “*In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 [...]secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l'art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000*”;

Rilevato, altresì, che la Cassazione civile, sez. lavoro, del 10 ottobre 2013, n. 22965 ha stabilito che al rapporto di lavoro dei dirigenti in ragione del suo carattere particolarmente fiduciario, non si applicano numerose disposizioni che disciplinano la stessa tipologia contrattuale per le altre

categorie di lavoratori. In particolare, al contratto di lavoro a termine dei dirigenti non si applica l'art. 2, comma 2, della L. 230/1962, e pertanto la continuazione del rapporto di lavoro a termine dopo la scadenza del termine stesso non ne comporta la conversione in contratto a tempo indeterminato.

Dato atto che,

- con determinazione n. 79 del 27.01.2022, l'Amministrazione, a seguito delle rassegnate dimissioni del Dott. Iuliano Vincenzo quale dirigente del VI settore (Tributi) ha provveduto all'adozione degli atti diretti all'individuazione di un'altra idonea professionalità in sua sostituzione attraverso l'utilizzo delle candidature già in possesso del Sindaco;
- con nota prot. 7214 del 04.02.2022 il Sindaco p.t. Dott. Antonello Velardi, ha individuato il Dott. Salvatore Fattore quale professionalità idonea a ricoprire la posizione dirigenziale di che trattasi, attese le esperienze dirigenziali effettivamente svolte in comuni di dimensioni demografiche e problematiche ambientali e territoriali analoghe al Comune di Marcianise;
- con determinazione n. 96 del 07.02.2022 l'Amministrazione ha disposto l'assunzione a tempo determinato del dott. Salvatore Fattore, quale Dirigente a tempo determinato, ex art. 110, comma 1 del TUEL del VI settore;
- con decreto sindacale n. 6 del 08.02.2022 il Sindaco p.t. dott. Antonello Velardi ha conferito l'incarico di dirigente, ex art. 110, comma 1 del TUEL del VI settore al Dott. Salvatore Fattore, con decorrenza dal 14.02.2022 per la durata del mandato sindacale;
- il dott. Salvatore Fattore ha sottoscritto il contratto di cui all'incarico ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, per le funzioni di dirigente di VI settore, il 10.02.2022;

Dato atto che il contratto sottoscritto in data 10.02.2022 prevedeva quale termine di durata il mandato sindacale e che ai sensi della richiamata giurisprudenza e dei principi di diritto già formulati, il medesimo incarico deve avere il più breve termine minimo previsto ex lege, ovvero tre anni;

Atteso che il mandato sindacale del Dott. Antonello Velardi è cessato in data 04.10.2022, causa lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale, per cui il contratto viene a scadenza il 13.02.2025 giusto decreto sindacale n. 6 del 08.02.2022;

Preso atto che, ai sensi della sopra richiamata giurisprudenza e del principio di diritto ivi

formulato, il medesimo incarico dovrebbe avere, ex art. 19 d.lgs. 165/2001, durata minima triennale, e dunque sino al 13.02.2028 e comunque non oltre il mandato sindacale;

Ritenuto, dunque, di dover rinnovare l'incarico in oggetto sino alla scadenza del mandato sindacale e, comunque, nel rispetto del termine minimo di tre anni, ovvero sino alla data del 13.02.2028;

Considerato che, peraltro, il rinnovo dell'incarico consente di garantire la continuità dell'azione amministrativa e delle funzioni istituzionali dell'Ente;

Tenuto conto dell'assenza di adeguate figure professionali nell'ambito dei ruoli del Comune e delle complessità legate ad una adeguata riqualificazione del personale interno;

Evidenziato, inoltre, che il dott. Fattore ha svolto in modo ottimale le funzioni attribuitegli, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione;

Considerato, inoltre, che la corretta applicazione della disposizione sulla durata minima triennale degli incarichi dirigenziali al caso di specie consente all'Ente di evitare ogni contestazione da parte del titolare dell'incarico e l'instaurazione di un eventuale contenzioso che, stante la granitica posizione della giurisprudenza, vedrebbe il Comune soccombente, con ogni pregiudizio da ciò derivante;

Richiamate la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 16/07/2024, con la quale è stato approvato il PIAO 2024/2026,

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 9/2/2024 è stato approvato il D.U.P.;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 16/7/2024, è stato approvato il P.I.A.O. 2024/2026, che prevede nella sezione "Fabbisogno del Personale" n. 42 assunzioni;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 7/8/2024, è stata approvata la nota di aggiornamento del D.U.P. 2024/2026 a seguito della variazione del programma triennale delle OO.PP. annualità 2024 e del Fabbisogno del Personale annualità 2024, sottosezione 3.3 del P.I.A.O.;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 29/7/2024, è stata approvata la nota di aggiornamento del D.U.P. 2024/2026 a seguito della variazione del programma triennale delle OO.PP. annualità 2024 e del Fabbisogno del Personale annualità 2024, sottosezione 3.3 del P.I.A.O., che prevede l'aumento della precedente previsione del fabbisogno del personale per il triennio 2023/2025 con l'attivazione delle procedure per l'assunzione di n. 1 dirigenti, 5 Funzionari ex Cat. "D" e n. 11 Istruttori ex Cat. "C".

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover procedere al citato rinnovo dell'incarico;

Ritenuto, anche, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e delle funzioni istituzionali dell'ente, di prorogare incarico di Dirigente ad Interim del II settore al dott. Salvatore Fattore;

Ritenuto, altresì per le medesime suesposte motivazione di conferire, in continuità con l'azione amministrativa e con le funzioni istituzionali dell'ente, incarico di Dirigente ad Interim del I settore al dott. Salvatore Fattore, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per la nomina del dirigente

Acquisita, sul punto, la piena disponibilità da parte del Dott. Salvatore Fattore;

Rilevato che, la previsione di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, secondo cui i Comuni possono ricorrere a contratti di lavoro flessibile complessivamente intesi nel limite della spesa a tal fine sostenuta, non si applica alle spese per il personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000,

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i.;

Visto il D.lgs. n. 165/2001 s.m. ed i.

Visto il vigente C.C.N.L. del personale del comparto funzioni locali del 16.11.2022

Visto il vigente atto di Programmazione del fabbisogno del personale;

DECRETA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di rinnovare**, per le motivazioni in premessa indicate, in continuità al decreto sindacale n. 6 del 08.02.2022 l'incarico di Dirigente del VI settore con contratto a termine ex art. 110, comma 1, D.lgs. 267/2000 conferito al Dott. Salvatore Fattore con decorrenza dalla data della sottoscrizione del relativo contratto e sino alla scadenza del mandato sindacale e comunque, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001, alla data del 13.02.2028, in modo da assicurare la durata minima triennale prevista;
3. **di prorogare** l'incarico di Dirigente ad Interim del II settore, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di nomina del dirigente a tempo indeterminato, per una durata di 12 mesi ovvero fino al 13.02.2026;
4. **di conferire** l'incarico di Dirigente ad Interim del I settore, nelle more dell'espletamento

della procedura concorsuale di nomina del dirigente a tempo indeterminato, per una durata di 12 mesi ovvero fino al 13.02.2026;

5. **di assegnare** al dirigente in premessa la responsabilità degli uffici e dei servizi in premessa distinti, dando atto che allo stesso competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate nel PEG ai servizi stessi, nonché la gestione del correlativo personale, con poteri di impegnare l'Ente verso i terzi;
6. **di dare atto** che gli obiettivi assegnati al dirigente testé incaricati sono quelli desumibili dal programma amministrativo del Sindaco, dal PEG in corso di approvazione, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale del Sindaco e degli assessori di riferimento e con deliberazioni di Giunta comunale;
7. **di dare atto** che al dirigente incaricato compete una integrazione alla retribuzione risultato secondo le modalità stabilite dall'art 58 del CCNL del 17.12.2020, e del vigente contratto integrativo;
8. **di demandare** al competente Dirigente dell'Ufficio Personale, l'assunzione del relativo impegno di spesa e la conseguente stipula contrattuale previa accettazione, concessione aspettativa ex art 110, comma 5 del Tuel, acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico di che trattasi.
9. **di demandare** al Dirigente dei Servizi Finanziari tutti gli adempimenti di propria competenza.

DISPONE

che il presente decreto:

sia notificato al dott. Salvatore Fattore;

sia notificato al Segretario Generale;

sia pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito web del Comune di Marcianise;

sia trasmesso per conoscenza agli Assessori, al Presidente del Consiglio comunale, ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti, all'OIV, ai Dirigenti ed alle RSU.

Marcianise, 07-02-2025

IL SINDACO

ANTONIO TROMBETTA

Atto firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005